**13 settembre 2017**

**INTRODUZIONE DEL REATO DI PROPAGANDA FASCISTA**

*L'esigenza di tutela delle istituzioni democratiche non viene erosa dal decorso del tempo, come dimostrano i frequenti episodi ove sono riconoscibili rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici della democrazia e al rispetto dei diritti delle minoranze etniche o religiose. Sostiene, così, la Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. I, Sent. 12-09-2014, n. 37577) che «nulla autorizza a ritenere che il decorso di ormai molti anni dall'entrata in vigore della Costituzione renda scarsamente attuale il rischio di ricostituzione di organismi politico-ideologici aventi comune patrimonio ideale con il disciolto partito fascista o altre formazioni politiche analoghe». Da qui, da questo pericolo sempre attuale, nasce il presupposto per l’approvazione, in prima lettura alla Camera il 12 settembre 2017, della proposta di legge, a prima firma di Emanuele Fiano (PD), che inserisce nel codice penale il nuovo reato di “propaganda del regime fascista e nazifascista”. È lo stesso on. Fiano che ricorda che «esiste un presente attraversato da quasi dieci anni da una difficilissima crisi economico-finanziaria che ha prodotto maggiore diseguaglianza, maggiore impoverimento, maggiore rabbia nella società, maggiori fenomeni di allontanamento dalla politica. Ed è questo il terreno più fertile perché oggi rinascano e si moltiplichino quelle ideologie di morte, di violenza, di discriminazione razziale o di genere sessuale, religiosa o per il colore della pelle. Esse sono rinate e sono tante: lo dicono tutti le indagini europee, tutte le polizie, le magistrature e gli Stati». È quindi giusto e doveroso, innanzitutto in onore alla storia di questo Paese, alla sua Costituzione repubblicana nata dopo una guerra di liberazione dei partigiani, inserire il reato nel nostro codice penale, sanzionando anche la propaganda fatta a mezzo web e alla produzione, diffusione, distribuzione o vendita di beni, di immagini che richiamano il fascismo e il nazifascismo, facendone oggetto di propaganda. Come sottolineato più volte, nel corso del dibattito in Assemblea dal relatore Walter Verini «non si vuole colpire quindi, in nessun modo, chi ne fa oggetto di studio storico o di collezione, ma solo chi ne fa uso come mezzo di propaganda».*

*Il nuovo articolo 293-bis del codice penale punisce, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni, la propaganda del regime fascista e nazifascista. Le condotte penalmente rilevanti sono, da un lato, la propaganda di contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, fatta anche attraverso la produzione, la distribuzione, la diffusione e la vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli ad essi chiaramente riferiti, dall’altro, la propaganda fatta attraverso il richiamarne pubblicamente la simbologia o la gestualità. Prevista un’aggravante, che aumenta la pena di un terzo, se la propaganda viene fatta tramite internet.*

 *Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai* [*lavori parlamentari*](http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3343-A&sede=&tipo=) *del provvedimento* “**Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista e modifica dell'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645**” *(AC 3343-A) – relatore Walter Verini (PD) – e ai* [*dossier*](http://www.camera.it/leg17/126?tab=6&leg=17&idDocumento=3343&sede=&tipo=) *del Servizio studi della Camera dei deputati.*

**Il nuovo reato di “propaganda del regime fascista e nazifascista”**

Il **nuovo articolo 293-bis del codice penale**, aggiunto dall'articolo unico della proposta di legge ai delitti contro la personalità interna dello Stato, **punisce come delitto perseguibile d’ufficio la propaganda del regime fascista e nazifascista.**

**Codice Penale**

Capo II del titolo I del libro secondo

Art. 293-*bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista).* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato**,** chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

Viene **punito** con la reclusione da sei mesi a due anni **chi propaganda contenuti propri del partito fascista** o del partito nazionalsocialista ovvero **dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico:**

1. **anche** mediante la **produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni che raffigurino persone, immagini o simboli ad essi chiaramente riferiti.** Il nesso tra tali beni e i partiti fascista e nazionalsocialista e dei relativi metodi sovversivi del sistema democratico deve essere inequivocabile. «La propaganda, quindi, non riguarda le immagini o l’oggettistica, ma i contenuti propri del fascismo e del nazifascismo», così come chiarito in Aula da Donatella Ferranti (PD), Presidente della Commissione Giustizia della Camera. Non rientrano in questa fattispecie i beni o i contenuti utilizzati per la ricerca storica, la pubblicistica o, ad esempio, il collezionismo amatoriale;
2. **richiamandone pubblicamente la simbologia e la gestualità**, **quale, ad esempio, il** **saluto romano** (o nazifascista) fatto in pubblico e l'ostentazione pubblica di simboli che a tali partiti si riferiscono.

**Un pericolo sempre attuale**

Solo negli ultimi mesi del 2017 sono stati denunciati svariati casi di propaganda del regime fascista e nazifascista, sfociata, a volte, in veri e propri atti di violenza e minacce. Qui di seguito alcuni esempi, denunciati in Parlamento dal Gruppo PD con atti di sindacato ispettivo:

- **Esponenti di Casa Pound** si sono resi protagonisti in tutta Italia, dal 2011 ad oggi, di numerosi atti di violenza; in provincia di Varese, si è installata **da più di quattro anni la più grande e organizzata comunità nazionalsocialista italiana, denominata Do.ra**, acronimo che indicherebbe la comunità militante dei dodici raggi, in omaggio ai raggi del Sole nero, simbolo del castello tedesco di Wewelsburg, sede operativa delle SS.

- Il **giornalista Paolo Berizzi,** noto per le ripetute inchieste sulle attività dei gruppi neo-nazisti in alcune zone della Lombardia, è stato vittima prima di **ripetute minacce** ricevute via web da gruppi di **estrema destra e frange neo-naziste**, e successivamente oggetto di un grave atto intimidatorio, consistente nell'aver ritrovato la propria automobile con numerose incisioni di svastiche e altri simboli richiamanti il nazismo.

- **Stabilimento balneare «Punta Canna»** in località Sottomarina del comune di Chioggia (VE) pieno di cartelli con immagini di Benito Mussolini, saluti romani e frasi inneggianti l'epopea fascista.

- Una ricerca dell’Anpi ha trovato 2.700 pagine Facebook legate **all'estremismo di destra**, di cui circa 300 sono apologetiche o propongono contenuti inneggianti al fascismo.

Per il reato di cui all'articolo 293-bis **non è possibile procedere all'arresto in flagranza.**

Con un emendamento approvato durante i lavori in Commissione Affari Costituzionali è stato chiarito che la nuova fattispecie trova applicazione a condizione che il fatto non sia riconducibile ad un reato più grave.

Prevista anche **un’aggravante – aumento di un terzo della pena –** **se la propaganda** del regime fascista e nazifascista **avviene attraverso strumenti telematici o informatici.** L'aggravante riguarda quindi sia i siti Internet di propaganda dei metodi sovversivi del sistema democratico fascisti e nazifascisti sia il *merchandising online* dei *gadget* e degli altri beni chiaramente riferiti a tali partiti e ai relativi metodi.

La nuova norma è stata coordinata con la Legge Scelba che viene modificata, all’articolo 5, comma 1, punendo le “manifestazioni fasciste” da sei mesi a tre anni.

**XII Disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione**

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

**Legge Scelba n. 645/1952 *(testo vigente)***

**Art 4 “Apologia del fascismo”:** chiunque propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità proprie del partito fascista (reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 206 a 516 euro). Stessa pena per chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Aggravanti se l’apologia riguarda idee o metodi razzisti (legge Mancino n. 205/1993) e se alcuno dei fatti che costituiscono apologia sono commessi a mezzo stampa.

**Art. 5 “Manifestazioni fasciste”:** chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazione naziste (pena fino a 3 anni e multa da 206 euro).